

Oggetto: Regolamento delle Entrate Tributarie: modifiche al regolamento.

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte, tra l'altro, al riordino della disciplina dei tributi locali;

visto il D.Lgs 15/12/1997 n°446, di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 662/1996 citata, relativo alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

visto, in particolare, l'art.52 che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;

visto il vigente regolamento delle Entrate Tributarie, approvato con propria deliberazione n. 6 del 24.1.2000;

considerato che l'art.12 del regolamento stesso contiene la disciplina degli interessi da applicare per le attività di controllo e rimborso dei tributi locali prevedendo l'applicazione del tasso legale di interesse solo per le annualità di tributo decorrenti dal 1.1.2000 ;

Rilevato quindi che tale formulazione comporta l'applicabilità del maggiore tasso di interesse del 14% annuo per tutte le annualità di tributo precedenti il 2000, tasso indicato nel D.lgv.n.507/93 e nel D.lgv.n.504/92

Considerato che il mantenimento di tale tasso di interesse appare non opportuno anche in relazione alle chiare indicazioni contrarie del legislatore, contenute in particolare nell'art. 13,4° comma della L.n. 133/99, con la quale esplicitamente viene consentito ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in tema di proprie entrate, di applicare il tasso di interesse previsto per la riscossione e i rimborsi dei tributi erariali anche ai propri tributi per le annualità precedenti l'entrata in vigore della stessa legge 133/99;

ritenuto quindi opportuno esercitare la facoltà prevista dal citato art. 13 della L.n. 133/99 prevedendo l'applicazione del tasso di interesse previsto per i tributi erariali anche per i tributi locali, per le annualità d'imposta antecedenti l'anno 2000;

rilevato che l'esercizio di tale facoltà comporta la necessità di procedere ad una modifica dell'art. 12 del vigente regolamento delle Entrate inserendo apposita previsione per le annualità pregresse;

Vito inoltre l'art. 13 del medesimo Regolamento con il quale si disciplinano i versamenti rateali in seguito ad attività di controllo svolte dagli uffici competenti ;

Considerato che il suddetto articolo prevede la possibilità del versamento rateale solo nel caso in cui sia già formato il ruolo coattivo di riscossione dei singoli tributi e comunque per importi superiori o pari a £. 5.000.000;

Ritenuto opportuno procedere all'applicazione dell'istituto del versamento rateale anche alla fase precedente l'iscrizione a ruolo del tributo accertato, onde consentire al contribuente, che pur versi in condizioni economiche disagiate, di pervenire comunque alla definizione agevolata del tributo stesso e alla riduzione delle sanzioni entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso e in relazione a importi accertati o iscritti a ruolo pari o superiori a £. 3.000.000 ;

Ritenuto inoltre che il limite di reddito attualmente indicato dall'art. 13 del vigente regolamento delle entrate tributarie considerato indice di situazione economica disagiata appare eccessivamente penalizzante e quindi tale da rendere l'istituto stesso della rateizzazione difficilmente applicabile , se non in casi di fortissimo disagio economico ;

Rilevata quindi la necessità di procedere in relazione all'art. 13 anche ad una ulteriore modifica consistente nell'elevazione del limite di reddito che consente di qualificare una situazione come di disagio economico;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere nei sensi sopra indicati alla corrispondente modifica dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie;

Visto l'art.53,16° comma della L.n. 388 del 23.12.00 con il quale, per l'anno 2001, il termine previsto per l'approvazione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio

Visto al proposito il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21/12/00 che differisce al 28.2.2001 il termine per l'approvazione del bilancio;

preso atto che le modifiche al regolamento in oggetto devono essere approvate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2001 fissato al 29.2.2001 dal suddetto Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2000 per produrre effetti, in forza dell' art.53,16° comma della L.n.388/00, dal 1° Gennaio 2001;

Visto inoltre l'art.52, 2° comma del D.Lgv.n.446/97 e successive modificazioni in forza del quale una copia conforme della presente deliberazione di modifica del regolamento Comunale delle entrate tributarie deve essere inviata al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla gazzetta Ufficiale;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgv.n. 267/00;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgv.n.267/00

Visti i pareri delle Circostrizioni rilasciati ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto comunale;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in premessa illustrati e per effetto delle disposizioni legislative e normative ivi richiamate, la modifica dell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale , da intendersi pertanto sostituito come segue :

Art. 12 Interessi

I. Il tasso di interesse da applicare per l'attività di liquidazione , accertamento e rimborsi è pari al saggio degli interessi legali, per le annualità d'imposta decorrenti dal 1.1.2000.

II. Per le annualità precedenti il 2000 il tasso di interesse da applicare per le attività di cui sopra è pari a quello previsto per le corrispondenti annualità per i tributi erariali

2. di approvare , per i motivi in premessa illustrati, la modifica dei comma 1 e 2 dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale da intendersi pertanto sostituiti come segue :

Art. 13 Versamenti rateali

I) Nel caso in cui l'entità dell'entrata degli avvisi di accertamento o di somme iscritte a ruolo sia pari o superiore a £. 3.000.000, comprensive di sanzioni ed interessi, e il contribuente versi in condizioni economiche disagiate , le somme dovute possono essere corrisposte anche ratealmente in un massimo di dodici rate mensili di pari importo, elevabili a 60 rate mensili nel caso in cui l'importo superi £. 20.000.000.

II) Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'Ufficio competente, da inoltrarsi a pena di decadenza nel caso di accertamento, all'atto di adesione allo stesso da effettuarsi entro il termine previsto per la definizione agevolata (60 giorni) , e nel caso di entrata iscritta a ruolo prima del pignoramento. Tale istanza deve essere accompagnata dalla seguente autocertificazione attestante la condizione economica disagiata :

- ◆ Dichiarazione della propria posizione reddituale relativa ai due anni antecedenti la notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) con cui si attesti il possesso di un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef (o Irpeg) non superiore all'importo di £. 35.000.000;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla propria posizione bancaria, dalla quale emerga l'impossibilità di ulteriore accesso al credito.

3) di dare atto che le presenti modifiche regolamentari produrranno i loro effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2001;

4) di demandare al competente Ufficio Tributi l'incarico di inviare ai sensi dell'art.

52,2° comma D.lgv.n.446/97 copia conforme della presente deliberazione di modifica del Regolamento delle Entrate tributarie al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività nonché di rendere pubblica la stessa mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.